

Prefettura – UTG di Trieste Albo Segretari Comunali e Provinciali Friuli Venezia Giulia

Trieste, data del protocollo

TRASMESSO:

Ai Signori Sindaci dei Comune di AVIANO CANEVA

OGGETTO: D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, art. 10 – Presa d'atto dell'avvenuto rinnovo della convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Aviano e Caneva. Classificazione.

Il Prefetto della provincia di Trieste quale Prefetto del capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia

ai sensi dell'art. 7, comma 31-ter del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, e dell'art. 1 del decreto 23.5.2012 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

PREMESSO che:

- i Sindaci dei Comuni di Aviano e Caneva il 29.12.2017 hanno sottoscritto un accordo per la gestione associata del servizio di segreteria, giusto D.P. di presa d'atto prot. n. 3239 del 22.1.2018, come successivamente modificato, giusto D.P. di presa d'atto prot. n. 42976/2020;
 - dall'1.10.2021 la segreteria è priva di titolare;
- il Comune di Aviano, appartiene alle segreterie con popolazione dai 10.001 ai 65.000 abitanti, ex cl. II, così riclassificato con D.M. 22 luglio 1998 (abitanti n. 8.950);
- il Comune di Caneva appartiene alle segreterie con popolazione dai 3.001 ai 10.000 abitanti, ex cl. III (abitanti n. 6.274);

DATO ATTO che:

- con note prot. 1296 del 19.1.2022 e prot. 1697 del 24.1.2022, i Comuni hanno trasmesso le deliberazioni consigliari esecutive ai sensi di legge, la convenzione sottoscritta dai sindaci il 24 gennaio 2022 con la previsione della nuova scadenza, le certificazioni anagrafiche della popolazione residente;
- il Comune capo convenzione ai sensi dall'art 2, comma 2 del D.M. 21.10.2020 è quello di Aviano;
 - all'interno della segreteria convenzionata operano due vicesegretari;

ATTESO che la somma della popolazione residente nei due enti è pari a unità 15.224, con la conseguenza che la classe della convenzione è quella delle sedi con popolazione dai 10.001 ai 65.000 abitanti;

CONSIDERATO che il Comune capo convenzione, successivamente alla ricezione del presente atto, dovrà dar corso alla procedura per la pubblicizzazione della segreteria oggetto del presente rinnovo;

VISTA la deliberazione n. 150 del 15.7.1999 del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTI gli articoli 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.P.R. n. 465/1997 concernenti le convenzioni di segreteria;



Prefettura – UTG di Trieste Albo Segretari Comunali e Provinciali Friuli Venezia Giulia

VISTE, le disposizioni introdotte dall'art. 16-ter del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28.2.2020, ed in particolare il comma 11 che innova le modalità di determinazione della classe delle convenzioni, ora calcolata "...dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati";

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, che fissa le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, ed in particolare i commi 4 e 5 dell'art. 2 e la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 dell'1.12.2020;

DECRETA

di prendere atto dell'intervenuto rinnovo sino alla scadenza amministrativa del mandato del Sindaco del Comune Capo convenzione, dell'accordo per la gestione associata del servizio di segretario comunale fra i Comuni di Aviano e Caneva, con capo convenzione il Comune di Aviano:

di prendere atto che:

- la sede convenzionata, appartiene alle segreterie con popolazione dai 10.001 ai 65.000 abitanti;
- all'interno della convenzione operano due vicesegretari.

In relazione ai sotto riportati articoli si richiama quanto già segnalato con D.P. prot. 3239/2018 e prot. 42976/2020:

- a) art. 6 della convenzione, dove le previsioni del primo punto del comma 1 e quelle del comma 2 sono riferite alla medesima fattispecie (risoluzione consensuale), disciplinata con modalità diverse; il comma 4, ultimo capoverso, indica delle opzioni per la definizione della sede di titolarità al momento dello scioglimento, ipotesi non conforme alle previsioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020;
- b) art. 13 comma 1, non tiene conto del Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.5.2011, secondo cui il rimborso spese spetta solo per gli spostamenti tra i Comuni e con le modalità ivi richiamate, che non prevedono l'utilizzo delle tabelle ACI;
- c) art. 13 comma 2 cita le spese per prestazioni di lavoro straordinario in difformità dall'art. 13 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020;
- d) art. 13 comma 3 fa riferimento alla contribuzione per il fondo di e non tiene conto delle disposizioni dell'art. 7 comma 31-sexies del Decreto Legge, n. 78 del 31.5.2010, convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122.
- Il Comune capo convenzione dovrà dar corso quanto prima alla procedura di pubblicizzazione della sede convenzionata priva di titolare.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla ricezione.

p. Il Prefetto
il Viceprefetto Vicario
(Di Dio Datola)